CAMERA DEI DEPUTATI N. 2849

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARASCIA MUGNOZZA, de MEO, VILLA

Presentata il 20 novembre 1970

Condono di sanzioni disciplinari

ONOREVOLI COLLEGHI ! È consuetudine che in occasione di provvedimenti di clemenza, quali le amnistie e gli indulti, si proceda anche al condono delle sanzioni disciplinari inflitte, per infrazioni ai doveri del loro stato, ai pubblici dipendenti, militari o civili, ed agli esercenti una pubblica funzione o una attività professionale. Per queste infrazioni, infatti, sussistono e valgono gli stessi motivi umani, giuridici e patriottici che consigliano e suggeriscono l'amnistia e l'indulto.

Poiché in questo stesso anno 1970 il Parlamento ha approvato un provvedimento di clemenza appare giusto, per i motivi già indicati, che si adottino anche norme per il condono di sanzioni disciplinari.

A tal fine vale quanto proposto dal Governo con il disegno di legge n. 1798 presentato al Senato della Repubblica il 21 luglio 1966 a seguito anche di iniziative di vari colleghi parlamentari e tradotte nella legge 18 marzo 1968, n. 250 pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° aprile 1968, n. 85.

I proponenti, anche per rendere più agevole l'*iter* della presente proposta, riproducono integralmente il testo della citata legge n. 250 con due sole differenze.

L'articolo primo, fissa al 20 settembre 1970 il limite di tempo entro il quale le sanzioni inflitte o da infliggere devono essere state commesse.

L'articolo tre, relativo all'onere derivante dalla applicazione della presente proposta di legge, fa riferimento, per il reperimento dei fondi necessari, al fondo globale.

Tenuto conto che quanto sin qui espresso appare pienamente giustificato e corrisponde a principî di equità, i proponenti si augurano di poter ottenere una favorevole considerazione della loro proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 20 settembre 1970 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari

e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse fino a tutto il 20 settembre 1970 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

ART. 2.

Nei casi in cui le sanzioni condonate ai sensi del numero 1) del precedente articolo siano state inflitte per infrazioni disciplinari causate da motivi sindacali o politici, in favore del personale civile in attività di servizio sono annullati, per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli effetti che, relativamente agli scatti di anzianità sono derivati da quelle sanzioni.

Se quegli effetti si sono verificati prima del conseguimento di una promozione, gli appartenenti al predetto personale, che ne fanno domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene liquidato, *una tantum*, l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente la promozione, ed in ogni caso per una durata non eccedente un biennio, essi avrebbero conseguito dalla applicazione dello scatto di anzianità ove non fossero state comminate le sanzioni di cui al precedente comma.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con adeguato prelevamento dal fondo globale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti al presente provvedimento.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.